

Statuto L'associazione MARCO POLO

Art. 1 Viene fondata fra gli aderenti al presente statuto un'associazione avente per nome "MARCO POLO". L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 L'associazione MARCO POLO ha per finalità lo sviluppo degli scambi culturali fra paesi della comunità europea, favorendo in particolare le relazioni fra giovani attraverso:

- Seminari (lingue o altro)
- Incontri
- Conferenze
- Viaggi culturali
- Gemellaggi
- Esposizioni
- Concerti
- Spettacoli

Aldilà dell'aspetto culturale, MARCO POLO cerca attraverso viaggi, gite, incontri, di privilegiare le relazioni umane in un clima sereno e di amicizia.

L'associazione MARCO POLO dà un'importanza capitale alla risoluzione dei problemi etici nel campo dell'equilibrio ecologico e condanna fermamente il degrado ambientale.

Art. 3 La sede legale dell'associazione MARCO POLO è:

- Via Pisana-Livornese, 49, I-57023 Cecina (Livorno)

Le sedi secondarie dell'associazione MARCO POLO sono:

- 7, rue Javary, F-59800 Lille (Francia)
- Via di Borgo 1, I-56040 Querceto- Montecatini Val di Cecina (Pisa)

MARCO POLO ha dato vita al centro culturale: "ACCADEMIA LIBERA NATURA E CULTURA", che pur facendo parte integrante dell'associazione MARCO POLO, ha una sua sede nel villaggio di Querceto (Comune di Montecatini Val di Cecina - Pisa) ed una sua attività: l'organizzazione di corsi, seminari, concerti, conferenze, spettacoli, mostre.

Ogni sede dell'associazione potrà essere trasferita su semplice decisione del consiglio di amministrazione, con ratifica successiva dell'assemblea generale.

Art. 4 L'associazione è composta da

- Membri fondatori
- Membri onorari
- Membri sostenitori
- Membri attivi
- Membri non attivi

Art. 5 Per essere ammessi a far parte dell'associazione occorre il patrocinio di un membro dell'associazione.

Art. 6 Sono membri onorari coloro che hanno reso servizi particolari e importanti all'associazione. I membri onorari sono dispensati dal pagamento della tessera annuale.

Sono membri sostenitori coloro che sostengono economicamente le attività culturali dell'Associazione.

I membri fondatori fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione.

Sono membri attivi coloro che si sono impegnati a versare una quota annuale ed a partecipare alla attività dell'associazione.

Sono membri non attivi coloro che partecipano occasionalmente alle attività dell'associazione. Questi soci non sono obbligati a rinnovare la tessera ogni anno.

Art. 7 Il titolo di membro si perde con:

- Dimissione
- Decesso
- Espulsione pronunciata dal consiglio di amministrazione per non aver ottemperato al pagamento della quota annuale per motivi gravi. L'interessato verrà invitato con lettera raccomandata a presentarsi davanti al consiglio di amministrazione per fornire spiegazioni.

Art. 8 Le risorse dell'associazione sono:

- Le quote versate dai soci
- Le sovvenzioni dello stato, della regione e dei comuni
- Le quote di partecipazione di cui all'art. 2 dello statuto
- Beni mobili
- Rimborsi
- Ogni altro tipo di entrate
- Contributi privati, sponsorizzazioni e erogazioni liberali

Art. 9 L'associazione è diretta da un consiglio di amministrazione composto da al meno 5 membri e un massimo di 9, eletti per una durata di 4 anni, dall'assemblea generale. I membri sono rieleggibili.

Art. 10 Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, dietro convocazione del presidente o su richiesta di un quarto dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

Art. 11 Il consiglio di amministrazione sceglie fra suoi membri, a scrutinio segreto:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Vice-tesoriere

In caso di vacanze, il consiglio potrà provvisoriamente sostituire i membri mancanti. Sarà in seguito l'assemblea generale a ratificare l'atto.

Art. 12 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo che devone essere approvate dall'assemblea entro 3-4 mesi dalla chiusura dell'anno.

Art. 13 L'assemblea generale ordinaria comprende tutti i membri dell'associazione. L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 14 Almeno 15 giorni prima della data fissata, i membri dell'associazione sono convocati dal segretario. L'ordine del giorno viene indicato sulla lettera di convocazione. La convocazione può essere pubblica e per mail. Il presidente assistito dai membri del comitato presiede l'assemblea ed espone la situazione morale dell'associazione. Il tesoriere rende conto della gestione e sottopone il bilancio all'approvazione dell'assemblea. Dopo aver esaurito l'ordine del giorno si procede all'elezione dei membri del nuovo consiglio, a scrutinio segreto. Durante l'assemblea dovranno essere trattate esclusivamente le questioni elencate nell'ordine del giorno. L'assemblea elegge ogni 4 anni, a scrutinio segreto i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 15 Se necessario, dietro domanda della metà più uno, dei membri iscritti, il presidente può convocare un'assemblea generale straordinaria, seguendo le formalità di cui all'art. 13.

Art. 16 E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa è stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altro ente senza fine di lucro o per finalità di pubblica utilità.